

IN BREVE n. 18/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

10 anni di scoutismo
Data di emissione il 23 aprile 2007



Centenario della nascita di Duccio Galimberti
Data di emissione il 24 aprile 2007

50° anniversario dell'istituzione della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze
Data di emissione il 27 aprile 2007

70° anniversario degli Studi Cinematografici di Cinecittà
Data di emissione il 28 aprile 2007

QUANDO IL MEDICO È TENUTO A COMUNICARE L'ELENCO IVA

Da Sole – 24 ore: risposta numero 1682

D - Un medico in medicina generale (convenzionato con l'UsI) in contabilità semplificata, utilizza il bollettario-bolletta a madre e figlia per l'incasso degli onorari. Su richiesta dei propri pazienti rilascia certificati medici vari, emettendo, per il compenso, bollette intestate ai pazienti, che per la quasi totalità sono esenti da Iva, mentre alcune, dopo la sentenza della Corte di giustizia europea, sono soggette a Iva. Il medico, con l'emissione delle bollette sanitarie soggette a Iva, è tenuto all'adempimento della comunicazione dell'elenco clienti reintrodotta dal DL 223/2006?

R - Il DL 223/2006, convertito in legge 248/2006, ha introdotto (articolo 37, comma 8) l'obbligo della presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, per coloro che sono soggetti alla comunicazione dei dati Iva. Sono esonerati dall'obbligo i contribuenti che per l'anno precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta, i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonché le persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo di riferimento, un volume di affari inferiore o uguale a 25.822,85 euro (50 milioni delle vecchie lire).

È verosimile che la posizione del lettore possa ricadere in quest'ultima condizione esonerativa.

GLI ELENCHI AGGIORNATI PER IL 5 PER MILLE 2007

Sono disponibili da oggi sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate i nuovi elenchi dei possibili destinatari del cinque per mille, che sostituiscono quelli pubblicati il 4 aprile scorso. L'elenco curato dall'Agenzia (lettera a, comma 1234, dell'art. 1 della legge 296 del 2006), che comprende Onlus, associazioni di promozione sociale e associazioni riconosciute, è stato aggiornato con le correzioni degli errori di iscrizione segnalati dagli interessati.

Anche il Ministero dell'Università e della ricerca (lettera b) e quello della Sanità (lettera c) hanno fornito un aggiornamento dei propri elenchi.

Ad oggi, quindi, i possibili destinatari del cinque per mille sono 32.355, così distribuiti:

- 31.773 nell'elenco dell'Agenzia (lettera a), che comprende 24.259 onlus, 3.011 associazioni di promozione sociale e 4.503 associazioni riconosciute;
- 496 enti della ricerca scientifica e dell'università (elenco lettera b);
- 86 enti della ricerca sanitaria (elenco lettera c).

Per agevolare i contribuenti nella scelta del beneficiario, l'Agenzia ha realizzato un motore di ricerca che consente una rapida individuazione di tutti i soggetti iscritti e del loro codice fiscale.

ENTRATE DEL FISCO NEI PRIMI 3 MESI +50%

Volano le entrate da accertamento e controllo: nei primi 3 mesi dell'anno hanno raggiunto quota 984 milioni di euro con una crescita del 44,9 per cento.

Secondo una analisi del Centro studi dell'Agenzia delle Entrate i maggiori incassi arrivano per 601 milioni dalle imposte dirette con una crescita del 53,7 per cento e per 383 milioni dalle imposte indirette che crescono nel complesso del 34 per cento.

Più nel dettaglio per quanto riguarda le imposte dirette 411 milioni arrivano dall'Irpef con una crescita del 53,9 per cento e 97 milioni dai controlli in materia di Irpeg (+76,4 per cento).

Le entrate relative alle imposte indirette arrivano in larghissima parte, per 255 milioni, dai controlli in materia di Iva con una crescita del 53,6 per cento.

PAGAMENTI CONTRIBUTI CON CARTA DI CREDITO

Secondo l’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 77 del 23 aprile 2007) i pagamenti di oneri deducibili con carta di credito devono intendersi effettuati nel giorno dell’ordine di pagamento e non in quello, posteriore, di addebito sul conto corrente. Per un professionista, pertanto, il pagamento dei contributi online alla propria cassa di previdenza sono deducibili in base alla scadenza del pagamento e non dell’addebito bancario sul conto corrente professionale.

IN ALLEGATO A PARTE AG. ENTRATE - risoluzione 77 del 23 aprile 2007 (documento 64)

L’ICI PERDE IL CODICE TRIBUTO 3905

L’ICI perde un codice tributo 3905 – Credito imposta comunale sugli immobili, in seguito alle novità introdotte dal DL 223/06 che ha previsto la possibilità di liquidare l’imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione dei redditi con versamento della stessa sulla base delle modalità di cui al DLgs 241/97 Capo III.

A seguito di detta soppressione l’eventuale credito ICI da utilizzare in compensazione verrà evidenziato utilizzando i codici tributo già esistenti sulla base della tipologia di immobile (abitazione principale 3901, terreni agricoli 3902, aree fabbricabili 3903, altri fabbricati 3904).

**IN ALLEGATO A PARTE AG. ENTRATE - risoluzione 76 del 20 aprile 2007 (documento 65)
DLgs 241 del 1997 (documento 67)**

CHIRURGIA ESTETICA IN OSPEDALE PUBBLICO

I medici di ospedale pubblico non sono tenuti a garantire il risultato estetico di intervento per risolvere una patologia in atto e per correggere il difetto fisico (Cassazione sentenza 8826 del 13 aprile 2007): “la finalità estetica è notoriamente non prevista tra quelle eseguibili presso una struttura sanitaria pubblica a spese dello Stato, in difetto di prova delle sussistenze di un espresso e specifico accordo in tal senso non può invero interferirsene la formazione tacita”.

Esclusa la responsabilità alla correzione dei danni estetici, rimane invece la responsabilità professionale in relazione all’intervento di cura e in particolare “la limitazione di responsabilità professionale del medico ai casi di dolo o colpa grave si applica alle sole ipotesi che presentano problemi tecnici di particolare difficoltà, in ogni caso attenendo esclusivamente all’imperizia e alla negligenza”.

IN ALLEGATO A PARTE Cassazione sentenza 8826 del 13.4.07 (documento 66)

AGENZIA ENTRATE - Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili

E’ stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la versione aggiornata della “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”, con le novità introdotte dalla Finanziaria 2007.

L’opuscolo illustra in dettaglio quali sono i benefici riservati ai cittadini meno fortunati e “insegna” come farli valere.

IN ALLEGATO A PARTE Agenzia Entrate GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI 2007 PER I DISABILI (documento 68)

TFR e RITENUTE FISCALI

Con sentenza n. 9000 del 16 aprile 2007, la Cassazione ha affermato che anche per il lavoro subordinato prestato prima dell'entrata in vigore della legge 297/82 il TFR per la determinazione dell'aliquota applicabile va calcolato in misura pari a una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, cioè in base a un dodicesimo della retribuzione globale percepita nell'anno comprensiva di ogni elemento retributivo aggiuntivo di carattere continuativo come le quote di tredicesima e quattordicesima mensilità.

IL BORSISTA PUO' RISCATTARE IL PERIODO PRESTATO

L'INPDAP nella Nota operativa numero 20 del 19 aprile 2006 fa presente che sussiste il diritto al riscatto della posizione previdenziale ai fini della quiescenza del periodo svolto in qualità di *assegnista* (ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 285/1977 dal Consiglio nazionale delle ricerche) quando si riesca a provare inequivocabilmente che il rapporto di borsista a suo instaurato si configuri come rapporto di lavoro subordinato non di ruolo.

IN ALLEGATO A PARTE INPDAP Nota Operativa n. 20 del 19 aprile 2007 (documento 69)

REVERSIBILITA' SENZA PRESTITI

Nel messaggio INPS 10537/2007 l'INPS precisa che tra le pensioni da escludere dal calcolo della quota cedibile, per i prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto, rientrano le pensioni di reversibilità corrisposte a più contitolari.

In caso di notifica di contratti stipulati dallo stesso pensionato con società diverse, per individuare il contratto cui dare esecuzione vale il criterio temporale.

IN ALLEGATO A PARTE INPS messaggio 10537 del 26 aprile 2007 (documento 70)
INPS messaggio 9086 de 6 aprile 2007 (documento 71)

ROTTAMAZIONE FRIGO

Con la circolare 24/E l'Agenzia delle entrate dà i chiarimenti e le modalità applicative dell'articolo 1 comma 353 della Finanziaria 2007 circa la detrazione d'imposta pari al 20% con un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ acquistati nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2007.

A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc...) e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso. La certificazione dovrà recare l'indicazione dell'impresa o dell'ente cui è stato conferito l'apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso.

I contribuenti che, anteriormente alla data di emanazione della circolare, abbiano già provveduto alla sostituzione del proprio apparecchio con uno di classe energetica non inferiore ad A+, per poter fruire della detrazione, devono essere in possesso della fattura o scontrino parlante attestante l'acquisto, e dell'autodichiarazione sullo smaltimento del vecchio.

In particolare, possono essere considerati, ai fini della determinazione dell'importo concretamente detraibile, anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dismessa, purché debitamente documentati dal percettore dei corrispettivi.

**IN ALLEGATO A PARTE AGENZIA ENTRATE Circolare 24/E del 27 aprile 2007
(documento 72)**

IL PRESUNTO ERRORE MEDICO

a cura di

Marco Perelli Ercolini

Si legge con grande enfasi della stampa che il contenzioso per -presunti- errori medici è in aumento.

Il paziente nell'esasperato concetto del diritto alla salute, non del diritto alla cura, pretende ora dal medico l'assoluta guarigione, ma il medico non può certo garantire l'immortalità, ma solo prestazioni coscienziose e pertinenti al suo stato di malattia, secondo scienza e coscienza. Pertanto quando viene meno l'aspettativa, nel rapporto di amore e odio che lega al medico, il paziente si rivolta e vuole vendetta, quando poi non vede una speculazione economica.

Ma anche quanto di questa supposta malasanità è imputabile al medico, piuttosto che alle strutture e all'organizzazione sanitaria?

Troppo spesso il medico è costretto a lavorare in ambienti o con apparecchiature carenti.

Quando poi in un concetto aziendale di iperproduzione per maggiori introiti non si pretendono dal medico orari impossibili!

Anziché operare vigilanza sui turni di lavoro si pretendono dalle amministrazioni e per tramite delle direzioni sanitarie o dei direttori di dipartimento o di struttura guardie oltre le 6-8 ore consecutive oppure dopo una notte insonne giri in corsia o al tavolo operatorio.

Ricordiamo che la stanchezza psicofisica diminuisce la soglia di attenzione e pertanto sono più facili gli errori o la superficialità con condotte imprudenti o negligenti da stress e spossatezza.

Infine forse sarebbe opportuno riconsiderare e rafforzare una maggior preparazione pratica nelle nostre scuole ottime per la preparazione teorica, ma forse un poco carenti nelle applicazioni pratiche.